

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI -
A.I.A."

Team tlc srl - sede legale in via ercole patti, 38 CAP 95025 Aci Sant'Antonio (CT), P.IVA 037771900879 autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06, di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti non pericolosi per la triturazione di rifiuti, (operazione R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06). (id. macchinario - Attritor Mill matricola 4G062018).

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTO l'art. 40 della L.r. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii" e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia Ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Cessazione della qualifica di rifiuto";

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 - *Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che *"Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta"*;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi."*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la *"rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale"* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il *"Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"* approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *"tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi"* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 *"Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti"*, stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"* dell'11/07/2012;

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

- VISTO il D.M. 14/02/2013 n.22 “ Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e successive modificazioni;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015*”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R. del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 “*Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “*Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.*” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO il D.D.G./D.R.A.R. n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale è stato confermato all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio “*Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.*”, denominato Servizio 8;
- VISTA l'istanza della ditta **Team TLC srl**, con sede legale in via Ercole Patti, 38 cap. 95025 Aci Sant'Antonio (CT), P.IVA 037771900879, assunta al prot. n. 13506 del 27/03/2019, con la quale è stata fatta richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per due impianti mobili per la micronizzazione e la produzione di CSS da rifiuti, marca Attritor Mill matricola 4G062018 e marca Attritor Mill matricola 4G072018;
- VISTA l'istanza della ditta Team TLC srl, assunta al prot. n. 28702 del 03/07/2019, con la quale sono state presentate n. 2 copie di progetto denominate “*Revisione Progettuale 1*”.
- VISTA la nota assunta al prot. 35532 del 30/08/2019, con la quale, è pervenuta dalla società Team TLC srl, una ulteriore integrazione documentale ad integrazione della documentazione agli atti;

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

- VISTA la nota prot. 46499 del 08/11/2019 con la quale il S.8 del DRAR ha riscontrato le istanze sopra elencate e richieste integrazioni documentali;
- VISTA la nota assunta al prot. n. 49611 del 26/11/2019 con la quale la società riscontra la nota prot. n. 46499 del 08/11/2019 inviando la revisione progettuale n. 2 costituita dagli elaborati elencati di seguito:
- relazione tecnica rev.2 del 19/11/2019*
 - elaborato denominato "grafico MAS 4 Giare" del 03/04/2019*
 - piano di gestione del 19/11/2019*
 - relazione sulla valutazione dei rischi del 19/11/2019*
 - Allegato A) manuale uso e manutenzione Attritor Mill 4 Mobile*
 - Allegato B) offerta economica registrata del 19/11/2019*
 - pagamento della tassa di concessione del 19/11/2019*
 - Allegato D) quietanza professionisti*
 - allegato E) certificati*
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 20/11/2019 per l'impianto mobile Attritor Mill matricola 4G062018, trasmessa con nota prot. 3509 del 26/01/2018;
- VISTA la nota assunta al prot. n. 2026 del 20/01/2020 con la quale la società invia ulteriore documentazione a seguito dell'incontro tecnico avvenuto presso il DAR in data 17/01/2020 e consistente in:
- *indicazioni delle attività di recupero*
 - *riferimenti DM rifiuti recuperabili*
 - *31518_circolare css da cer fluff*
- VISTA la nota prot. n. 6094 del 13/02/2020 con la quale il Servizio 8 ha espresso le proprie valutazioni istruttorie alla luce della documentazione proposta dalla ditta con nota prot. n. 49611 del 26/11/2019 e successive;
- VISTA la nota prot. n. 6217 del 14/02/2020 con la quale la società ha riscontrato la nota sopra richiamata ed ha pertanto richiesto che l'impianto venga autorizzato per la sola attività di triturazione di rifiuti R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11";
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, agli atti del fascicolo, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania,

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto dalla società, agli atti del fascicolo;

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

CONSIDERATO che la **Team TLC srl** risulta iscritta alla White List della prefettura di Catania con decorrenza dal 10.10.2019 e validità fino a tutto il 10.10.2020;

VISTA la ricevuta di pagamento del della tassa di concessione governativa, effettuata il 20/11/2019;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;

VISTO il D.D.S. n. 179 del 03/03/2020 con il quale alla società **Team tlc srl** - sede legale in via ercole patti, 38 CAP 95025 Aci Sant'Antonio (CT), P.IVA 037771900879 è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06, di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti non pericolosi per la triturazione di rifiuti, (operazione R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06). (id. macchinario - Attritor Mill matricola 4G062018).

VISTA la L.R. 9 del 2015, art.98 modifica la L. 21/2014 ed estende da 48h a 7 gg dalla data di emissione l'obbligo perentorio di pubblicazione dei decreti, a pena nullità degli stessi.

ATTESO che per esigenze di ufficio non è stato possibile dare seguito alla pubblicazione come sopra richiamato nel termine di di 7 gg dalla emissione del D.D.S. 179 del 03/03/2020 e che pertanto lo stesso provvedimento è da ritenersi nullo

ATTESO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

RILEVATO che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

- RITENUTO pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Il presente decreto annulla e sostituisce il DDS n. 179 del 03-03-2020.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla Ditta **Team TLC srl** con sede legale in via Ercole Patti, 38 cap. 95025 Aci Sant'Antonio (CT), P.IVA 037771900879, è rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per un impianto mobile per la triturazione di rifiuti (operazione R12 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06). (id. macchinario - Attritor Mill matricola 4G062018).

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 3

L'elenco dei codici C.E.R. che potrà trattare l'impianto è il seguente:

Codice e CER	Descrizione del rifiuto	Tipologia di trattamento
19050 1	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	R12
19050 3		R12
19120 1	carta e cartone	R12
19120 4	plastica e gomma	R12
19121 0	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R12
19121 2	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12
20020 1	rifiuti biodegradabili	R12

20030 1	rifiuti urbani non differenziati	R12
20030 2	rifiuti dei mercati	R12

ART. 4

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni mobili: un trituratore gommato con deferrizzatore e vaglio ed il sistema di micronizzazione composto da n.4 giare di micronizzazione poste su autoarticolato costituito da un semirimorchio standard con superficie di carico di dimensioni minime pari a 13,60 x 2,50 i cui dati identificativi (targa e modello) dovranno essere comunicati all'atto della campagna di trattamento. La potenzialità dichiarata dell'impianto è pari a 12 tonn/ora (3 tonn/ora per singola giara) ed una capacità massima annuale di trattamento pari a 39.600 tonn/anno.

ART. 5

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a quest'Ufficio;
2. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
3. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
4. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge;
5. i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, autorizzati ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati, distintamente per codice CER, secondo le vigenti disposizioni di legge, separando le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle delle materie prime seconde eventualmente prodotte;
6. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
7. l'impianto deve mantenere sempre efficiente i dispositivi di abbattimento tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. ;
8. la Ditta esercente, prima dell'inizio della campagna di lavorazione, è onerata di concordare, con la S.T. dell'ARPA competente per territorio, il PMC relativo all'attività da compiere indicante i limiti di legge per i principali analiti da monitorare, fermo restando le eventuali disposizioni e provvedimenti anche più restrittivi che gli Enti competenti per territorio possono eventualmente adottare;
9. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09/08/2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;

- 10 l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento o eventualmente utilizzare i dispositivi autorizzati presenti in situ;
- 11 la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
- 12 la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
- 13 l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna, e/o in siti in esercizio autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le operazioni di recupero e/o smaltimento di cui agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- 14 in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
- 15 per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
- 16 devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
- 17 l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
- 18 alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
- 19 qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
20. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire mediante carrelli o camion di

adeguate dimensioni e capacità;

21. durante i periodi di inattività, l'impianto dovrà essere ricoverato all'interno di una area di proprietà della Team TLC srl con sede legale in via Ercole Patti, 38 cap. 95025 Aci Sant'Antonio (CT).

ART. 6

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
 4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, l'analisi di compatibilità tra la composizione del rifiuto da trattare e le caratteristiche tecniche dell'impianto, la quantità dei rifiuti in tonn/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
 5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
 6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
 7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
 8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
 9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- 10 piano operativo di sicurezza.

ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento. L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata. In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 8

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 9

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 12

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 13

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 14

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 15

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 16

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

ART. 17

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'Albo nazionale gestori ambientali - Servizio Regionale presso la Camera di Commercio di Palermo ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Libero Consorzio

D.D.S. 257 DEL 24-03-2020

Comunale di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania,
Prefettura di Catania, A.R.T.A-
Servizio 1 - VAS/VIA, A.R.T.A - UTA 2 Catania, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui
Rifiuti.

F.to Il Funzionario Direttivo
ing. Francesco Arini

F.to Il Dirigente del Servizio
(Antonino Rotella)

originale agli atti dell'ufficio